



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “CESAO – Centro studi sull'Asia Orientale”

Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita un'Associazione Culturale denominata “CESAO – Centro Studi sull'Asia Orientale”. L'Associazione ha sede in Torino.

Con deliberazione del Consiglio direttivo la sede dell'associazione potrà essere variata senza necessità di modifiche allo statuto sociale. Il Consiglio direttivo potrà altresì deliberare di istituire sedi secondarie anche in altre località dello Stato o all'estero.

Art. 2

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, è apolitica e non ha scopo di lucro.

Si propone di:

- promuovere e diffondere la conoscenza delle lingue e delle culture del Giappone e dell'Asia Orientale
- sostenere gli studi sul Giappone e sull'Asia Orientale in tutte le forme e manifestazioni senza alcuna limitazione territoriale
- tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio storico-artistico, librario e documentario in tutte le sue forme afferente al Giappone e all'Asia Orientale, con particolare attenzione al patrimonio conservato sul territorio nazionale sia in collezioni pubbliche che in collezioni private.
- promuovere il dialogo interculturale e la mutua conoscenza anche attraverso la promozione e lo studio della lingua e della cultura italiana e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, librario e documentario afferente all'Italia e all'Europa.

Per raggiungere i propri fini l'associazione potrà organizzare corsi, seminari, dimostrazioni, mostre, convegni, conferenze, incontri, spettacoli, proiezioni di film, premi, ricerche scientifiche, progetti editoriali o multimediali, viaggi studio, nonché commissionare traduzioni, stampare, distribuire e porre in vendita ogni tipo di pubblicazione.

L'Associazione può partecipare quale Socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi affini. Può inoltre collaborare con amministrazioni pubbliche e private, con fondazioni e circoli italiani e stranieri ritenuti idonei a predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

Art. 3

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse agli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4

I soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per l'elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente e n. 2 consiglieri dovranno accettare o rifiutare la domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Nella domanda il socio si impegna a fornire un recapito fisico ed elettronico con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di contatto. Le comunicazioni a lui dovute non recapitate a causa di tale mancato aggiornamento non saranno considerate responsabilità dell'Associazione.

Le comunicazioni destinate ai soci avvengono per via telematica e solo su esplicita richiesta del socio le comunicazioni potranno avvenire per posta ordinaria.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 6

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. In caso di recesso la quota versata non sarà rimborsata.

La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.

Art. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Organi dell'associazione

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni, in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Nell'Assemblea ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. È garantita l'osservanza del principio del voto singolo. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente nei modi previsti dal presente Statuto almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per eleggere gli organi sociali.

Essa inoltre provvede a:

- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente nei modi previsti dal presente Statuto, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea perviene attraverso una comunicazione ai soci nei modi previsti dal presente Statuto almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 11

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda più di un terzo dei soci presenti o il Consiglio direttivo.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione nel caso tali esigenze si manifestino in tempi diversi dall'Assemblea ordinaria. In caso di modifiche statutarie o in caso di scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, è sufficiente il voto dei due terzi dei presenti.

Art. 13

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e dal Segretario. Nel caso di assenza di uno o di entrambi, un Presidente e un Segretario vengono nominati dall'assemblea stessa. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo

Art. 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria. È riconosciuto al consiglio il potere di cooptare in qualsiasi momento altri membri fino ad un massimo di sette purché il numero dei membri del Consiglio direttivo sia sempre dispari. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un anno ed è rieleggibile.

Art. 15

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
- la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

Art.16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni quattro mesi ed è straordinariamente convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Cariche sociali

art.17

Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il Segretario tesoriere, che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

art.18

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica un anno e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. Può eseguire le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, nei limiti individuati dal Consiglio direttivo e in accordo con il Segretario tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

art. 19

Il vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente e rappresentare il Consiglio in caso di assenza od impedimento del Presidente, e compiere gli atti di amministrazione che gli vengono conferiti.

art. 20

Il Segretario Tesoriere ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente. A lui spetta il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività economica dell'Associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea. Può eseguire operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'Associazione, in accordo con il Presidente e nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

Patrimonio sociale

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 22

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 23

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.24

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 25

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.